

C.I.P.U.R.

Presidenza Nazionale

ADEGUAMENTO STIPENDIALE 2008

SILENZIO DI GOVERNO E RETTORI

Probabilmente succede ovunque che le leggi non vengano sempre osservate.

Nel nostro Paese e, in particolare nel mondo dell'Università, la frequenza di tali evenienze è però rilevante. Il decaduto dicastero dell'Università, fra l'altro, è stato maestro difficilmente imitabile non solo nel non applicare norme non gradite ma anche nel cercare di introdurre disposizioni fin dalla stato embrionale palesemente illegittime.

L'auspicio è che il nuovo dicastero alla partita, per ora alquanto indeterminato nei suoi obiettivi, non intenda seguirne le orme.

A tal fine sarebbe bene che il Governo tutto rammentasse quantomeno la esistenza della L. 448/98 relativa ai dovuti adeguamenti annui su base ISTAT (1,77% per il 2008) per la docenza universitaria. Come è noto, infatti, non essendo tale docenza contrattualizzata, i commi 1 e 2 dell'Art. 24 della L. 448/98 recitano:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.”

Siamo nel mese di giugno ma il Consiglio dei Ministri, e tantomeno i Rettori, non hanno ritenuto di porsi il problema di applicare la norma.

Anche il fare divenire prassi ritardi di 4-5 mesi da parte del Governo, funzionali a dilazioni aggiuntive di altrettanti mesi ed a volte di anni da parte di Rettori, non sono modalità accettabili in un quadro di corretta gestione di Stato ed Università.

Ancora una volta siamo costretti a richiedere attenzione e rispetto della legge sull'adeguamento stipendiale annuo che spetta alla docenza universitaria, oltre che sollecitare alcuni Rettori, sempre gli stessi, alla corretta applicazione delle LL. 296/06 e 244/07 sul ripristino della base retributiva successivamente all'abbattimento del 30% dell'adeguamento per i redditi superiori ai 53.000 euro annui nell'anno 2007.

Perugia, 23 giugno 2007

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

